



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 20322/2023 tra:

Parte_1

(c.f. e p. i.v.a. *P.IVA_1*)

in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2*

rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Catanzariti del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla piazza Carlo Emanuele II n. 13

parte opponente

e

Controparte_1

(c.f. e p. i.v.a. *P.IVA_2*)

in persona del legale rappresentante *pro tempore* [...] *CP_2*

rappresentata e difesa dall'avvocato Nadia Fioretti del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Peschiera n. 345

parte opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratti di subappalto ex art. 1656 del codice civile; corrispettivo; domande di pagamento somme; domande di risoluzione del contratto per inadempimento.



CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

Parte opponente

Parte 1

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito,

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via preliminare e pregiudiziale:

In via principale:

- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 5957/23 emesso dal Tribunale di Torino in data 02.10.23, con contestuale revoca dello stesso, per essere la controversia di competenza arbitrale;

In via subordinata:

- Respingere la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti; in caso di accoglimento, Disporsi il pagamento di congrua cauzione.

- Respingere la richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186-bis c.p.c. di somme incontestate perché infondata in fatto e diritto.

In via istruttoria:

- Disporsi idonea CTU contabile volta ad accertare i rapporti di dare/avere tra le parti alla luce della documentazione versata in atti;

- Disporsi se del caso idonea CTU tecnica volta ad accertare l'effettivo valore delle opere realizzate dalla società ^{Cont}

Controparte_1 ;

- Ammettere prova per interpellò e testi sui capitoli di prova da 1 a 78 dedotti nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 2 in data 24.04.24, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, con i testi ivi indicati.

Nel merito:

In via principale:

- Revocare il decreto ingiuntivo opposto, per inesigibilità e/o inesistenza parziale e/o estinzione per compensazione del credito vantato dalla società ^{Controparte_1} respingendo ogni domanda ex adverso proposta anche in via riconvenzionale e,

comunque, contenuta nel decreto ingiuntivo opposto - con emissione delle note di credito per le fatture prodotte in atti

- e nella comparsa di costituzione e risposta in data 05.02.24 perché infondate in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale:

- Pronunciare ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti della ^{Controparte_1} per l'importo di € 20.130,00 per il caso di inesigibilità del credito azionato in sede monitoria;

- Accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti in essere tra le parti per i cantieri di Bricherasio, Strada Brandin 15 e Moncalieri, Strada Vivero 15/5 per fatto e colpa della società

^{Controparte_1} con conseguente restituzione di tutte le

somme indebitamente percepite e rigetto delle domande riconvenzionali in tal senso ex adverso proposte;

- Dichiarare tenuta e Condannare la società Controparte_1

[...] per le causali di cui in narrativa - previo accertamento dei rapporti di dare/avere tra le parti - a restituire e/o corrispondere in favore della società Parte_1

[...] la complessiva somma di € 16.464,64, o altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/02 e 1.284 - IV comma - c.p.c.;

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre ogni spesa successiva occorrenda, IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario.

In via subordinata:

- Contenersi la richiesta di pagamento formulata dalla società

Controparte_1 nei limiti del giusto e del provato, previa compensazione delle somme dovute in favore della

Parte_1 con compensazione totale o parziale delle spese di lite."

Parte opposta Controparte_1

"Voglia l'Il.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

Nel merito, ed in via riconvenzionale,

- accertare e dichiarare l'inesistenza ed inefficacia del contratto ex adverso prodotto (doc. 3 citazione) e, di conseguenza, l'inesistenza di clausola compromissoria;

in subordine, accertare la nullità ed invalidità della stessa clausola compromissoria per sua inesistenza e/o indeterminatezza.

- di conseguenza rigettare, anche nel merito, l'eccezione incompetenza arbitrale, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare l'attrice opponente al pagamento della somma di € 53.274,60= o altra somma che verrà accertata come dovuta per l'opera eseguita nel cantiere di Piossasco dalla convenuta.

- Rigettare le domande risoluzione dei contratti formulate da controparte per i cantieri di Bricherasio e Moncalieri e quindi la domanda riconvenzionale per le ragioni esposte in narrativa, ed altresì l'eccezione di compensazione subordinata infondata.

- in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti dei suddetti cantieri di Bricherasio e Moncalieri per inadempimento contrattuale imputabile in via esclusiva in capo all'attrice, con condanna a corrisponderle alla convenuta l'importo a saldo di € 104.703,00 per il cantiere di Bricherasio e la somma di € 20.536,00 = a titolo di penale/risarcimento e/ rimborso spese per il cantiere di Moncalieri a fronte dell'illegittimo recesso e/o sospensione dei lavori manifestata da controparte, o altra somma che verrà accertata come dovuta.

- Il tutto e sempre con gli interessi da ritardato pagamento ex D.lsg n. 231/ 2022 dal dovuto al pagamento effettivo e con il favore delle spese di causa."

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..

Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.

Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 5957/2023 (R.G. n. 16462/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto alla società opponente *Parte_1* [...] il pagamento della somma di € 53.274,60 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta *Controparte_1*

La parte opposta *Controparte_1* ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:

1) parte debitrice *Parte_1* (d'ora in avanti anche solo *Parte_1*) ha sottoscritto con il committente *Controparte_3* un contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere di efficientamento energetico in applicazione dell'art. 119 e 121 del Decreto Legge c.d. "Rilancio" (superbonus 110%) per l'immobile sito in Piossasco (TO) alla via Torino n. 16, al corrispettivo lordo di € 130.726,00, corrispostogli mediante cessione del credito maturato dal committente;

2) la *Parte_1* ha affidato ad essa ricorrente *Cont* *Controparte_1* (in subappalto) le opere per il c.d. Sisma bonus e per il Fotovoltaico, per un corrispettivo di € 90.000,00 (oltre € 9.000,00 di i.v.a. al

10%), di cui € 65.507,12 lorde per il c.d. Sisma bonus ed € 33.492,87 lorde per il Fotovoltaico, importo riconosciuto come dovuto, tra l'altro, con comunicazione tramite posta elettronica certificata a firma del legale della debitrice

Parte_1 inoltrato all'odierna ricorrente in data 25 luglio 2023;

3) sebbene abbia già incassato l'importo di € 140.996,00 dei crediti cedutigli dal committente **CP_3**

[...] a titolo di corrispettivo per l'opera, la debitrice **Parte_1** non ha fatto fronte al

pagamento delle fatture elettroniche emesse da essa ricorrente; essa ricorrente **Controparte_1**

pertanto, ad oggi vanta a buon diritto un credito pari ad € 53.274,60 così composto:

per le opere Sisma bonus:

- € 8.533,93= saldo Fatt. 156 del 03.10.2022 di € 50.606,74= ([all 07 Fatt 156-2022.pdf](#)),
 - già detratti gli acconti versati di € 36.000= su fatt 156/22 ([all 08 n. 3 contabili acconto ft 156.pdf](#))
 - già detratti € 6.072,81 nota di credito n. 208/ 22 "trattenuta" ([all 09 Nota di Credito 208-2022.pdf](#))
- € 21.342,26= Fatt. n. 170 del 12.09.2023 ([all 10 fatt. 170-2023.pdf](#))

per Fotovoltaico

- € 12.655,35= saldo Fatt. n. 22 del 12.01.2023 di € 14.381,07= ([all 11 fatt. 22-2023.pdf](#))
 - già detratti € 1.725,72= nota di credito n. 23/23 "trattenuta" ([all 12 nota di Credito 23-2023.pdf](#)).
- € 10.743,06= saldo Fatt. 55 del 01.03.2023 di € 21.298,93= ([all 13 fatt. 55-2023.pdf](#))
 - già detratti € 8.000= acconto

[\(all 14 copia bonifico acconto ft 55.pdf\)](#)

- già detratti € 2.555,87 nota di credito n. 56/3 "trattenuta"

[\(all 15 nota di Credito 56-2023.pdf\)](#).



(v. pag. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo);

4) ai solleciti di pagamento delle fatture cennate, la debitrice **Parte_1** ha opposto, di volta in volta, pretestuose scuse per sottrarsi dall'adempimento, sebbene le opere siano state entrambe ultimate ed asseverate dai tecnici professionisti;

5) al credito in sorte capitale devono poi aggiungersi gli interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno dovuto al pagamento effettivo, oltre a quelle della presente procedura e successive occorrendo tutte, fatto salvo il maggior danno;

6) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti, non ha versato il dovuto.

2. I motivi di opposizione.

L'odierna società opponente **Parte_1**

[...] ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:

1) difetto di giurisdizione stante la presenza di una clausola arbitrale nel contratto di subappalto (v. pagg. da 12 a 14 dell'atto di citazione in opposizione);

2) sussistenza parziale e non esigibilità del credito azionato in sede monitoria (v. pagg. da 14 a 16 dell'atto di citazione in opposizione);

3) estinzione del credito azionato in sede monitoria per compensazione (v. pagg. da 17 a 19 dell'atto di citazione in opposizione).

La società opponente **Parte_1**

[...] ha poi avanzato domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione dei contratti stipulati con la controparte e

relativi ai cantieri di Bricherasio (TO) e Moncalieri (TO) per fatto e per colpa dell'impresa opposta *Cont* *CP_1*

[...] nonché la restituzione delle somme percepite in eccesso dalla cennata convenuta opposta per complessivi € 36.040,64 oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 sulla base del seguente conteggio:

- Importo versato in eccesso opere Cantiere Bricherasio € 31.084,28 +
- Anticipo fattura Sea per fornitura impianto fotovoltaico
Non eseguita presso cantiere Moncalieri € 20.536,00 +
- Importo fattura 94/23 (Cantiere Volpiano) € 1.830,00 +
- Importo fattura 95/23 (Cantiere Lombardore) € 18.330,00 –
- Saldo Cantiere Piosasco € 35.709,04
- **TOTALE RESIDUO CREDITO R.G.C. S.r.l.** **€ 36.040,64**

(v. pag. 21 dell'atto di citazione in opposizione)

3. La domanda riconvenzionale svolta dalla parte opposta *Controparte 1*

L'odierna parte opposta *Controparte_1* costituendosi in giudizio, a sua volta, ha avanzato domanda riconvenzionale chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dei contratti dei cantieri di Bricherasio (TO) e Moncalieri (TO) per inadempimento contrattuale imputabile in via esclusiva in capo a *Parte_1* con condanna a corrispondere ad essa opposta l'importo a saldo di € 104.703,00 per il cantiere di Bricherasio (TO) e la somma di € 20.536,00 a titolo di penale, risarcimento e rimborso spese per il cantiere di Moncalieri (TO) a fronte dell'illegittimo recesso o sospensione dei lavori, ovvero altra somma che verrà accertata come dovuta; il tutto oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno del dovuto e sino all'effettivo pagamento.

4. L'istruttoria svolta.

L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

5. Sul merito dell'opposizione.

Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente deliberate le singole domande, questioni, istanze ed eccezioni rispettivamente sollevate dalle parti nel presente giudizio.

5.1. Sull'eccezione di difetto di giurisdizione o improponibilità della controversia come sollevata dalla parte oppponente.

L'eccezione è infondata e pertanto va respinta.

La clausola compromissoria invocata dalla parte oppponente di cui all'articolo 14 del contratto di subappalto prodotto sub doc. n. 2 del fascicolo di parte oppponente così recita:

"Le parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione dell'importo, nonché in sede di verifica e di collaudo e di riconsegna delle opere.

Per la risoluzione di tutte le controversie non risolvibili in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere, il Foro competente è quello Torino".

Ebbene, detta clausola (a prescindere da ogni altra considerazione circa il superamento del contratto nel quale è contenuta detta clausola, questione precipuamente posta dalla Difesa oppposta) è comunque nulla per manifesta indeterminatezza e, pertanto, deve essere disattesa.

Va infatti evidenziato come detta clausola non individui con esattezza quali controversie siano "non risolvibili" (per le quali viene indicato il Foro competente del Tribunale Ordinario di Torino), definizione di per sé vaga e priva di senso, giacché tutte le controversie sono per definizione risolvibili atteso che al più ad una domanda non provata o non provabile consegue il

rigetto di essa, ciò che comunque integra un'ipotesi di risoluzione della controversia.

Vi è pertanto una evidente indeterminatezza in riferimento a quali clausole sono devolute alla cognizione degli arbitri privati e, quindi, sulla reale portata ed efficacia della clausola, la quale, pertanto, va considerata nulla e disapplicata.

Peraltro, la stessa clausola in esame limita la sua operatività alle sole controversie non risolubili *"in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione delle opere"*, ciò che ulteriormente conforta il giudizio di indeterminatezza sopra espresso atteso che non è comprensibile quale portata e significato possa avere una simile delimitazione temporale.

L'eccezione qui delibata deve dunque essere rigettata.

5.2. Sulla domanda avanzata dalla parte opposta [...]

Controparte 1 in riferimento al cantiere di Piossasco (TO) mediante presentazione del ricorso monitorio

La parte opposta rivendica il pagamento in proprio favore - a titolo di corrispettivo del subappalto di opere intercorso con controparte - della somma di € 53.274,60.

A fondamento di tale pretesa, essa opposta deduce e deposita le certificazioni e asseverazioni di fine lavori (per il c.d. sismabonus, fotovoltaico e legno) (v. i docc. nn. 16, 17, 18 e 19 del fascicolo monitorio).

Tale pretesa è fondata.

Le opere risultano ultimate e non sono stati contestati vizi o difformità.

La stessa parte opponente ammette l'avvenuta esecuzione delle opere e si duole esclusivamente dei conteggi effettuati da controparte.

Il conteggio antagonista, proposto da parte opponente a pagina 14 dell'atto di citazione in opposizione, riconosce infatti la sussistenza del credito ex adverso azionato nell'importo minore di € 35.709,64.

Tale conteggio antagonista - tuttavia - non risulta fondato.

A ben vedere infatti le doglianze proposte da parte opponente **Parte_1** sono le seguenti:

*“La richiesta di pagamento per complessivi € 53.274,60 formulata in decreto ingiuntivo risultata, pertanto, manifestamente infondata, nonché viziata da errori di calcolo avendo la **Controparte_1***

- *Emesso note di credito su importi non compresi di IVA;*
- *Fatturato importi più alti di quelli eseguiti e riconosciuti dalla Direzione Lavori;*
- *Richiesto il ristoro delle spese sostenute per il pagamento dei professionisti incaricati, poi pagati dalla **Parte_3** senza emettere le relative note di credito”*

(v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione).

E invero il conteggio antagonista proposto a pagina 14 dell'atto di citazione in opposizione è il seguente:

SISMABONUS

• Importo riconosciuto da Computo Metrico Estimativo	€ 65.675,06
• - Importo Note Credito emesse da Sea Consulting	€ 7.151,96
• - Importo Nota Credito da emettere su Fattura 170/23	€ 2.328,24
• - Importo bonifici in acconto ricevuti da R.G.C.	€ 36.000,00
• TOTALE RESIDUO DOVUTO	€ 20.194,87

FOTOVOLTAICO

• Importo Totale fatturato Sea Consulting (Iva esclusa)	€ 32.436,36
• - Importo Totale Note Credito Sea Consulting	€ 4.281,59
• - Importo Totale materiale acquistato da R.G.C. S.r.l.	€ 4.640,00
• Importo bonifici in acconto ricevuti da R.G.C.	€ 8.000,00
• TOTALE RESIDUO DOVUTO	€ 15.514,77

Le voci indicate in detto conteggio antagonista non risultano supportate da alcuna compiuta e provata deduzione o concreta e adeguata documentazione e prova.

Né vi è una contabilità di cantiere condivisa e congiuntamente convalidata in sede esecutiva.

Si tratta di mere deduzioni unilaterali prive di valenza probatoria.

In atto di citazione in opposizione, peraltro, parte opponente (a sostegno dell'affermazione di inesigibilità del credito azionato) ha dedotto la legittimità della sospensione dei pagamenti per mancata esibizione e generazione del c.d. **CP_4**, il quale, peraltro, è stato prodotto in corso di giudizio da controparte, superando così sul punto ogni questione.

Il dedotto riconoscimento della percentuale del 12% su ogni pagamento ricevuto da **Controparte_1** non risulta poi da alcuna pattuizione scritta; non è desumibile dal contratto prodotto in atti, dove la percentuale è diversa, ed è pari al 15%; non è parimenti desumibile dalla presenza di una generica trattenuta nelle note di credito o nelle fatture intercorse fra le parti poiché ivi è meramente indicata la dizione "trattenuta 12%" senza alcuna specificazione circa la sua natura e causa giustificativa (v. il doc. n. 61 del fascicolo di parte opponente), di modo che non vi è modo per accertare la sua effettiva coerenza.

Non vi è poi prova circa la consistenza e il costo effettivo del materiale asseritamente acquistato.

Le ulteriori poste rivendicate dalla parte opponente e portate in deduzione nel conteggio proposto non sono supportate da alcuna documentazione certa avente rilevante valenza probatoria.

A fronte di ciò, va pertanto rigettata l'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. e confermato il d.i. opposto.

5.3. Sulle domande riconvenzionali rispettivamente
avanzate dalla parte opponente *Parte 1*
[...] e dalla parte opposta *Controparte 1*

La parte opponente *Parte_1* costituendosi in giudizio ha dedotto la sussistenza di controcrediti in proprio favore per la somma di € 71.750,56 in riferimento agli ulteriori cantieri di Bricherasio, Moncalieri, Volpiano e Lombardore; ha dedotto un'ipotesi di compensazione ed ha altresì chiesto pronunciarsi la risoluzione dei contratti sottostanti per inadempimento di controparte.

Analoga domanda riconvenzionale di risoluzione dei cennati contratti in relazione ai medesimi cantieri è stata proposta da parte opposta *Controparte_1* la quale ha altresì richiesto il pagamento del corrispettivo ritenuto dovuto.

Entrambe le domande riconvenzionali rispettivamente avanzate dalle odierne parti contendenti devono essere rigettate per palese ed evidente difetto di prova.

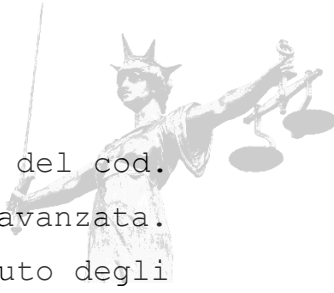
In primo luogo, le parti non hanno prodotto testi contrattuali scritti nei quali sono stati sanciti e formalizzati gli accordi contrattuali intercorsi fra di esse.

In secondo luogo, non vi è in atti, anche in questo caso, una contabilità di cantiere chiara, condivisa, e sufficientemente dettagliata.

In terzo luogo, difetta altresì documentazione tecnica sufficientemente analitica attestante la tipologia di opere compiuta, gli asseriti vizi e difetti, i materiali adoperati ed acquistati, le tavole progettuali.

Da ultimo, nessuna delle parti ha prodotto in atti perizie di parte illustrative delle opere svolte e della consistenza delle rispettive rivendicazioni economiche.

Ebbene, a fronte di contrapposte deduzioni, il Tribunale evidenzia come le rispettive domande qui delibate siano del tutto sfornite di prova non avendo le parti



assolto all'onere su di esse gravante ex art. 2697 del cod. civ. di provare i fatti costitutivi della domanda avanzata.

In particolare, non è stato provato il contenuto degli accordi contrattuali intercorsi fra le parti, non è stato provato lo stato dei lavori compiuti, la quantità e la tipologia di essi, omettendo di depositare qualsivoglia conducente ed esaustiva documentazione fotografica, progettuale, amministrativa o tecnica, di per sé idonea a dimostrare quali lavorazioni e installazioni sono state eseguite e quali dovevano ancora essere eseguite per completare l'opera.

A tal fine si osserva come per lo più sono state prodotte fatture, note di credito, ricevute, ovverosia tutti documenti di mera provenienza unilaterale, privi di valenza probatoria.

Va ribadito altresì come nessuna delle parti abbia depositato una perizia di parte redatta, sottoscritta ed asseverata da un professionista terzo.

Né, d'altra parte, la suddetta prova può essere acquisita mediante le richieste istanze istruttorie di ammissione di prova testimoniale, sia perché si tratta di circostanze di natura tecnica non demandabili a testimoni, sia perché vertenti in materia contrattuale laddove operano i divieti di cui all'articolo 2721 e seguenti del codice civile.

Allo stesso modo, tale prova non può altresì essere raggiunta mediante la richiesta c.t.u. avanzata da parte opponente (solo parte opponente **Parte_1** ha infatti avanzato richiesta di c.t.u. in corso di giudizio), e ciò in considerazione del fatto che - non essendo stata depositata alcuna conducente ed esaustiva documentazione fotografica, progettuale, o tecnica, relativa alle opere effettuate né alcuna perizia tecnica di parte - la relativa istanza è del tutto esplorativa, e per ciò solo inammissibile.



La c.t.u., infatti, non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., *ex multis*, Cass. 7097/2005, Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).

Alla luce di ciò, vanno pertanto rigettate le domande riconvenzionali rispettivamente avanzate dalle parti qui deliberate.

6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e deliberazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e comunque giacché non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.



Stante l'esito del giudizio connotato dal rigetto dell'opposizione ex art. 645 del c.p.c. e da reciproca soccombenza in riferimento alle rispettive domande riconvenzionali avanzate dalle parti, appare equo e conforme a legge compensare le spese di lite ex art. 92 del c.p.c. per la metà del loro ammontare.

La restante metà segue la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquida come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova; la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore di causa (€ 53.274,60) all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.280,00
 - b) fase introduttiva → € 820,00
 - c) fase istruttoria → € 2.900,00
 - d) fase decisionale → € 2.200,00
- = per un totale di € 7.200,00.
= 50 % = € 3.600,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

- 1) **Rigetta** l'opposizione avanzata ex art. 645 del c.p.c. e, per l'effetto, **conferma** il decreto ingiuntivo opposto n. 5957/2023 e lo **dichiara** esecutivo.

2) **Rigetta** le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente.

3) **Rigetta** le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opposta.

4) **Compensa** le spese di lite ex art. 92 del c.p.c. per la metà del loro ammontare e condanna ex art. 91 del c.p.c. la parte opponente *Parte_1* al

pagamento, in favore di parte opposta *Controparte_1*

[...], della rimanente metà che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 4 luglio 2025.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende